Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sonaecom SGPS SA/ Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-42/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4 – Nozione di «soggetto passivo» – Società holding mista – Articolo 17 – Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte – IVA assolta a monte da una società holding mista per servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine dell'eventuale acquisizione di partecipazioni in altre società – Rinuncia ai progetti di acquisizione – IVA assolta a monte su una commissione bancaria relativa all'organizzazione e alla predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a dotare le controllate dei mezzi necessari ad effettuare investimenti – Investimenti non realizzati]

(2021/C 19/03)

Lingua processuale: il portoghese

## Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

## **Parti**

Ricorrente: Sonaecom SGPS SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

## Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull'acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell'acquisizione di quote sociali in un'altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.
- 2) L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l'organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 15.4.2019.